

UDIENZA PUBBLICA DEL 26/10/2011

45950 / 11

Sentenza n. 2202
R.G. n. 13526/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg.ri

-dott. Saverio Felice Mannino
-dott. Alfredo Teresi
-dott. Aldo Fiale
-dott. Silvio Amoresano
-dott. Santi Gazzara

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 48/2001, e quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Sul ricorso proposto da

M.M.

nato a

(omissis)

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, il 15/12/2010

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio

Udito il difensore della parte civile, avv. Michele Maimone, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore del ricorrente, avv. Gianluca Ubertini, il quale ha concluso insistendo in ricorso

osserva

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 19/4/2010, dichiarava **M.M.** colpevole del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 1, c.p., commesso ai danni di **T.G.** di anni 11, a bordo di un autobus della linea urbana 70, per avere toccato il ginocchio di costei con la mano o con la gamba e, contemporaneamente, infilava le mani nei propri pantaloni e cominciava ad alzare ed abbassare la cerniera lampo degli stessi fino a romperla, e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie ex lege previste: condannava altresì l'imputato al risarcimento del danno in favore della p.c., liquidato in euro 6.000,00 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima.

La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti nell'interesse del prevenuto e della parte civile, in riforma del decisum di prime cure ha ridotto la pena inflitta al **M.** ad anni 2 di reclusione e, ha rimesso a separato giudizio civile la liquidazione dei danni in favore della costituita parte civile, liquidando in favore della stessa le spese e gli onorari relativi ai due gradi di giudizio.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:

- vizi di motivazione sia in relazione alla ritenuta attendibilità della p.o. e delle altre testi di riscontro (madre e amica della madre che erano sull'autobus), sia in ordine alla ricostruzione della dinamica dei fatti, tenuto conto delle caratteristiche del posto ove era seduta la bambina, che erano di ostacolo alla condotta denunciata;
- ha errato il giudice di merito nel ritenere concretizzato nella specie il reato di abuso sessuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata dalla Corte di Appello, si palesa del tutto logica e corretta sia in punto di sussistenza degli elementi cristallizzanti il reato in contestazione, sia in relazione alla attribuzione di responsabilità in capo al prevenuto.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto le dichiarazioni rese da **T.G.** spontanee e genuine, peraltro in larga parte confermate dallo stesso **M.** il quale ha solo proposto una diversa spiegazione dei comportamenti posti in essere.

La minore ha candidamente riferito di non avere compreso il significato dei gesti compiuti dall'uomo (mani nei pantaloni, alzare e abbassare la cerniera degli stessi) pur restandone profondamente turbata, al punto da invocare, con lo sguardo, l'aiuto dell'amica della madre.

B.O.

Il decidente fornisce, inoltre, esaustivo riscontro al motivo di appello con cui si contestava il contrasto tra il narrato della presunta vittima e le deposizioni della di lei madre e della predetta **B.** evidenziando la insussistenza delle rilevate dissonanze e rilevando che il fatto, nel suo nucleo essenziale, era stato riferito in maniera uniforme nelle tre dichiarazioni.

Osservasi, peraltro, che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso di procedere a nuovo esame estimativo.

Del pari non meritevole di accoglimento è la seconda censura, con la quale si eccepisce la insussistenza degli elementi concretizzanti il reato di cui all'art. 609 bis c.p..

Invero, la Corte distrettuale evidenzia come nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità del delitto contestato e cioè un rapporto *corpore corpori*, inteso quale volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest'ultimo (ex multis Cass. 2/7/03 n. 36758).

A giusta ragione, quindi, il decidente ha ritenuto che il contatto fisico, ricercato dall'imputato con la minore, contestualmente alle pratiche di autoerotismo poste in essere dallo stesso, fosse finalizzato all'appagamento di un istinto sessuale, tenuto conto sia della riconosciuta rilevanza penale di un contatto fugace e della natura unitaria della nozione di libertà sessuale e della conseguente irrilevanza della parte del corpo concretamente aggredita.

Il discorso giustificativo, sviluppato sul punto dal giudice di merito, si palesa esente da vizi, in ragione del fatto che emerge da esso, in modo univoco, che la condotta del **M.** era finalizzata alla soddisfazione di un impulso sessuale e che vi è stato il coinvolgimento del corpo della bambina, sia pure a livello del ginocchio.

Inconferente, di poi, è da ritenere, quanto sostenuto dal ricorrente per escludere la concretizzazione del reato ascrittogli, e cioè che tale parte del corpo non rientra tra le cosiddette "zone erogene", perché è evidente che per i bambini non può essere adottato lo stesso metro di valutazione riferito agli adulti per quanto riguarda quelle predette specifiche parti del corpo, quando, peraltro, è indubbio che la **T.** ha sicuramente percepito il fatto come invasivo della propria sfera privata, restandone fortemente scossa psicologicamente.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 26/10/2011.

Il consigliere estensore
(dott. Santi Gazzara)

Santi Gazzara

Il Presidente
(dott. Saverio Felice Mannino)

Saverio Felice Mannino

